

N. 66059 di Repertorio N. 32963 di Raccolta---
(Esente da bollo e da imposta di registro ai sensi dell'art.
82, terzo e quinto comma del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117)-----

-----ATTO DI RETTIFICA-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno 2022 duemilaventidue ed il giorno 7 sette del mese di
novembre.-----

In Como, nel mio studio in Via Aristide Bari n. 1, angolo Via
Briantea.-----

Avanti a me Dott. Christian Nessi, Notaio in Como, iscritto
nel Ruolo del Distretto Notarile di Como e Lecco,-----

-----è presente-----

. PINI CHRISTIAN, nato a Como (CO) il 3 maggio 1974, resi-
dente a Cassina Rizzardi (CO), Via Risorgimento n. 343, Codici
Fiscale PNI CRS 74E03 C933D;-----

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di
Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione (Orga-
nizzazione di Volontariato):-----

"PUBBLICA ASSISTENZA GRUPPO VOLONTARI CROCE VERDE DI FINO
MORNASCO ODV", detta anche "CROCE VERDE FINO MORNASCO", con
sede in Fino Mornasco (CO), Via Ticino n. 14, Codice Fiscale
e Partita IVA: 01754520136, iscritta al Repertorio Economico
Amministrativo presso il Registro Imprese di Como e Lecco al
n. CO-403103 iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche
Private della Regione Lombardia in data 28 novembre 2019 al
n. 2988, autorizzato al presente atto in forza di espresso
mandato contenuto nell'atto in data 4 luglio 2019 n.
57747/27580 di repertorio, a mio rogito, registrato a Como in
data 11 luglio 2019 al n. 2033, Serie 1^T.-----

Comparsa della cui identità personale io Notaio sono certo
il quale, nella sua precitata qualità, con il presente atto,
dichiara quanto segue:-----

-----premesse-----

- che l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione
"PUBBLICA ASSISTENZA GRUPPO VOLONTARI CROCE VERDE DI FINO
MORNASCO ODV" (già "GRUPPO VOLONTARI CROCE VERDE DI FINO MOR-
NASCO") in data 4 luglio 2019, come risulta dal citato verba-
le in pari data n. 57747/27580 di repertorio, a mio rogito,
ha deliberato la adozione di un nuovo intero testo di statu-
to, finalizzata al suo adeguamento alla normativa per il Ter-
zo Settore, ai sensi del D.lgs. n. 117/2017;-----

- che in forza del suddetto atto i soci hanno conferito
espresso mandato al Presidente del Consiglio Direttivo di ap-
portare all'atto medesimo ed allegato statuto, tutte le modi-
fiche, soppressioni od aggiunte richieste dalle competenti
autorità al fine dell'adeguamento alle norme previste dalla
riforma del Terzo Settore;-----

- che, con comunicazione dell'11 agosto 2022 Message ID
44B98541.0051F65A.8BFE97FF.BF705C99.posta-certificata@legal-
mail.it, che, in copia fotostatica, previa sottoscrizione del

REG. TO A COMO

Il 10/11/2022

N. 23809 Serie 1T

Esatti

Bollo

comparente e di me notaio, viene allegata al presente atto sotto la lettera -A-, la "Provincia di Como"- Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia, a seguito delle attività di verifica, riguardo la correttezza, completezza e conformità degli Statuti approvati e registrati, ha richiesto alla Associazione "PUBBLICA ASSISTENZA GRUPPO VOLONTARI CROCE VERDE DI FINO MORNASCO ODV" la modifica di un articolo dello Statuto, abrogando la possibilità di cooptazione degli amministratori;-----

- che per ottenere l'iscrizione al Runts è altresì necessario far attestare la sussistenza in capo all'associazione dei requisiti patrimoniali richiesti dall'art. 22 del D.LGS 3 luglio 2017 n. 117;-----

-----tutto ciò premesso-----

il signor PINI CHRISTIAN, nella sua precitata qualità, ed in adempimento a quanto richiesto dalla "Provincia di Como"- Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia, dichiara:-----

di modificare l'art. 27 del vigente statuto come segue:-----

---"**ART. 27 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi**---

Qualora il consiglio, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.-----

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà ad elezioni suppletive.-----

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive.-----

La decadenza del consiglio comporta anche quella del Presidente, del collegio dei revisori legali dei conti e del collegio dei probiviri.-----

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi".-----

Il Presidente mi consegna il nuovo testo di statuto della Associazione, quale viene ad essere a seguito della citata modifica all'art. 27 sopra indicata; detto nuovo testo di statuto viene allegato al presente atto sotto la lettera -B- per farne parte integrante e sostanziale.-----

Il Presidente dichiara inoltre che è stata predisposta dalla Dottoressa Manuela Catelli, nata a Como (CO) il 20 settembre 1980, Codice Fiscale CTL MNL 80P60 C933D, esperta iscritta nell'apposito Registro al n. 160465 in forza del D.M. emesso il 24 gennaio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 9 dell'1 febbraio 2011, una perizia di stima attestante la consistenza del patrimonio dell'associazione, dalla quale risulta che alla data del 31 agosto 2022 il patrimonio netto dell'associazione ammontava ad Euro 599.110,00 (cinquecentonovantanovemilacentodieci virgola ze-

rozero),-----
perizia, asseverata con giuramento avanti a me Notaio in data
odierna n. 66.058 di repertorio, documento che, in originale,
viene allegato al presente atto sotto la lettera -C-.-----
Il presidente da atto che dalla data di riferimento della pe-
rizia ad oggi non sono intervenuti fatti di rilievo tali da
modificare il patrimonio dell'associazione.-----
Io notaio, avendo verificato, sulla base della documentazione
prodotta ed allegata al presente atto, la sussistenza dei re-
quisiti e delle condizioni previste dal codice del terzo set-
tore, ivi compresa l'esistenza del patrimonio minimo del-
l'associazione, così come richiesto dall'art. 22 comma 4 del
D.LGS 117/2017, procederò alla richiesta di iscrizione del
presente atto presso il Registro unico nazionale del terzo
settore (RUNTS).-----
-----DISPENSA DALLA LETTURA DEGLI ALLEGATI-----
Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.-----
Il presente atto viene sottoscritto alle ore quindici e due
minuti.-----
Questo atto, steso integralmente a mia cura, scritto in parte
da persona di mia fiducia con sistema elettromeccanografico
ed in parte a mano da me, io notaio ho pubblicato mediante
lettura datane al comparente che lo approva.-----
Occupi due fogli per cinque intere facciate e la sesta fin
qui.-----
F.TO PINI CHRISTIAN-----
F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAIO-----

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

È costituita l'associazione denominata **"Pubblica Assistenza Gruppo Volontari Croce Verde di Fino Mornasco ODV"** detta anche **"Croce Verde Fino Mornasco"** con sede nel comune di Fino Mornasco, in questo statuto successivamente indicata anche come **"Associazione"**.

L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto, esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

L'emblema dell'Associazione, di seguito rappresentato, è formato da una croce verde in campo bianco, delimitata in circolo da una scritta colore verde **"Gruppo Volontari Croce Verde - Fino Mornasco"**.



Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

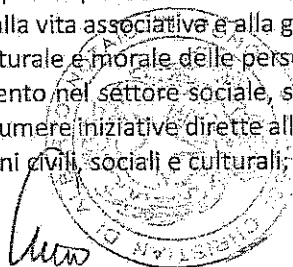
L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a. promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b. promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c. contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d. favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e. contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e ad attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f. organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;



- g. collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

A tal fine l'Associazione aderisce alla rete associativa nazionale ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).

Art. 4 – Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a. Interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D.lgs. 117/17;
- b. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 5 D.lgs. 117/17;
- c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 5 D.lgs. 117/17;
- d. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, di cui alla lettera y) del 1° comma dell'art. 5 D.lgs. 117/17;
- e. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera l del 1° comma dell'art. 5 D.lgs. 117/17.

In particolare l'Associazione attua le attività sopra elencate tramite:

- Interventi e prestazioni sanitarie;
- servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
- organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
- attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può, infine, svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge. Tali attività saranno individuate dall'Organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei soci volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II – Soci

Art. 6 – Requisiti

Possano essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

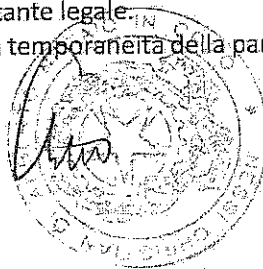
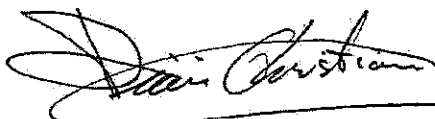
Sono soci i volontari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni non ancora compiuti possono essere ammessi quali soci dell'Associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 – Diritti

I soci hanno diritto di:



- a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b. eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e. essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 – Doveri

I soci sono tenuti a:

- a. rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- c. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 – Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a. per decadenza;
- b. per esclusione;
- c. per recesso;
- d. per decesso.

- Perde la qualità di socio per **decadenza** il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.
- Perde la qualità di socio per **esclusione** il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.
- Perde la qualità di socio per **recesso** il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere a) e b), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere a) e b), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. In ogni caso, il socio decaduto o escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata la deliberazione.

I provvedimenti di cui alle lettere a) e b), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 15 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- a. l'Organo di amministrazione;
- b. il Presidente;
- c. l'Organo di controllo (nei casi in cui la nomina sia obbligatoria per legge);
- d. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e. il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti l'Organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 – Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 – Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio di un comune in cui l'Associazione opera.

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 – Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 – Adempimenti

L'assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni segrete per scheda. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 – Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

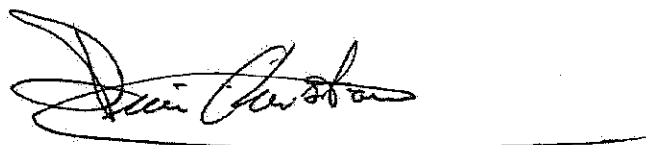
Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 – Competenze

L'assemblea ordinaria

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio;
- c. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- d. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- e. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- f. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'Organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- j. delibera sulla esclusione degli associati;
- k. delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dal Consiglio;
- l. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;



m. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 24 – Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione o consiglio di amministrazione è composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente. Tutti i componenti del Consiglio devono essere soci dell'Associazione.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il consiglio nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; nomina inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Le funzioni del segretario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

Il consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del consiglio sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del consiglio viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

È possibile la partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio purché supportata da strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Il consiglio approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 26 – Competenze

Il Consiglio:

- a. predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23;

- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- j. individua le attività secondarie e sussidiarie ai sensi dell'art. 4 comma 4 del presente statuto.

Art. 27 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà ad elezioni suppletive.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive.

La decadenza del consiglio comporta anche quella del Presidente, del collegio dei revisori legali dei conti e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 28 – Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il Presidente:

- a. ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b. dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- c. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- f. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

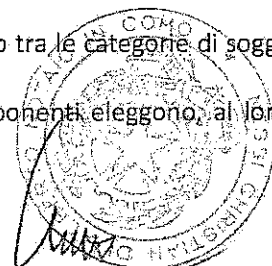
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 29 – Organo di controllo

L'Organo di controllo è composto da un unico membro o, se in composizione collegiale, da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea i componenti eleggono, al loro interno, il Presidente e stabiliscono le regole di funzionamento dell'Organo stesso.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 30 – Competenze

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo stesso.

Esercita, inoltre, la revisione legale dei conti.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 31 Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita all'Organo di controllo.

Art. 32 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il Presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 33 – Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili. È comunque fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria a norma del precedente art. 10.

Art. 34 – Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- a. il registro dei soci;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio e dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Titolo V – Norme finali

Art. 35 – Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 36 - Regolamenti

Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio;
- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;
- d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 37- Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinerà, sentito il competente comitato regionale, ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 38 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

